

Pictet Targeted Fund (LUX)
Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: L-2449 Lussemburgo
1, boulevard Royal
RC Luxembourg B

Articolo 1

È costituita una Società avente forma giuridica di società anonima e natura di "società d'investimento a capitale variabile" (SICAV) la cui denominazione sociale è Pictet Targeted Fund (LUX).

Articolo 2

La Società è costituita per una durata illimitata. Potrà essere sciolta in qualsiasi momento mediante delibera dell'Assemblea Generale, secondo la procedura prevista per la modifica dal presente Statuto.

Articolo 3

L'oggetto esclusivo della SICAV è l'investimento dei fondi disponibili in valori mobiliari e in altre disponibilità autorizzate dalla legge in vigore, allo scopo di ripartire i rischi d'investimento e corrispondere agli azionisti i proventi della gestione dei propri patrimoni.

La SICAV può adottare qualsiasi provvedimento ed effettuare qualsiasi operazione ritenuti utili ai fini del conseguimento e sviluppo del proprio obiettivo nel più ampio senso previsto dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo.

Articolo 4

La sede legale della SICAV è ubicata a Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituirsi filiali o altri uffici sia nel Granducato del Lussemburgo che all'estero.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che siano in atto o stiano per

verificarsi eventi straordinari di natura politica, economica o sociale tali da interferire con le normali attività della SICAV presso la sua sede legale ovvero con le comunicazioni interne e quelle fra detta sede e l'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero sino alla completa cessazione di tali circostanze anomale. Siffatte misure provvisorie non avranno, tuttavia, alcun effetto sulla nazionalità della SICAV, la quale rimarrà una società di diritto lussemburghese, nonostante il temporaneo trasferimento della sede legale.

Articolo 5

Il capitale della SICAV è rappresentato da azioni prive di valore nominale ed è sempre uguale all'attivo netto della SICAV così come determinato ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto.

Il capitale minimo della SICAV, che dovrà essere raggiunto entro 6 mesi dalla data in cui la SICAV è stata autorizzata a operare quale organismo d'investimento collettivo, è pari a un milione e duecentocinquantamila euro (EUR 1.250.000,00).

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere in qualsiasi momento ulteriori azioni interamente liberate a un prezzo pari al valore netto o ai corrispondenti valori netti per azione determinati in conformità all'articolo 23 del presente Statuto, senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di opzione in ordine alla sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualsiasi amministratore o direttore della SICAV, debitamente autorizzati, ovvero a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata, il compito di accettare le sottoscrizioni per pagare o ricevere in pagamento il prezzo di siffatte nuove azioni.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siffatte azioni possono essere di categorie diverse e i proventi dell'emissione delle azioni di ciascuna categoria verranno investiti, conformemente all'articolo 3 del presente Statuto, in valori mobiliari o in altre attività corrispondenti alle aree geografiche, ai settori industriali, alle aree monetarie o a un determinato tipo di azioni od obbligazioni stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di azioni. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la creazione, per ciascuna categoria, di due o più sottocategorie le cui attività saranno generalmente investite nel rispetto della specifica politica d'investimento della categoria in questione; tali sottocategorie potranno tuttavia differire nelle specifiche strutture di commissioni di vendita e/o rimborso, nella politica di copertura dei rischi di cambio, nella politica di distribuzione o in ragione di altri caratteri specifici di ciascuna sottocategoria. Ai fini della determinazione del capitale della SICAV, il patrimonio netto attribuibile a ciascuna categoria di azioni, ove non

denominato in Euro, verrà convertito in Euro e il capitale sarà pari al totale del patrimonio netto di tutte le categorie di azioni.

L'Assemblea Generale degli azionisti può deliberare di annullare le azioni di una categoria e di attribuire agli azionisti di siffatta categoria le azioni di una diversa categoria di azioni ("la nuova categoria di azioni"). Tale assegnazione dovrà essere effettuata in base ai rispettivi valori netti delle due categorie di azioni alla data di assegnazione ("la data di assegnazione"). In tal caso, le attività attribuibili alla categoria di azioni da annullare verranno attribuite direttamente al portafoglio (come definito di seguito) della nuova categoria di azioni, nella misura in cui una tale attribuzione non sia contraria alla politica d'investimento specifica della nuova categoria di azioni, oppure verranno realizzati prima o alla data di assegnazione e, in tal caso, i proventi del realizzo verranno attribuiti al portafoglio della nuova categoria di azioni. Tale decisione sarà adottata dall'Assemblea Generale degli azionisti di tale categoria di azioni. L'Assemblea delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e la decisione di fondere le categorie di azioni sarà adottata dalla maggioranza delle azioni della categoria di azioni interessata rappresentate in Assemblea.

Qualora il patrimonio netto di una categoria scenda al di sotto di 5.000.000 EUR o l'equivalente nella valuta di riferimento della categoria in questione, ovvero qualora un cambiamento nella situazione politica o economica relativa a una categoria lo giustifichi, il Consiglio di Amministrazione può decidere la chiusura di una categoria e la sua fusione con un'altra categoria (la "nuova categoria"). Inoltre, siffatta fusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione ove tale provvedimento sia giustificato dagli interessi degli azionisti delle categorie interessate. La delibera di fusione verrà pubblicata e notificata agli azionisti interessati prima dell'entrata in vigore della fusione, e la pubblicazione o la notifica dovrà riportare le ragioni e la procedura delle operazioni di fusione, nonché contenere informazioni sulla nuova categoria. Tale pubblicazione o notifica sarà effettuata almeno un mese prima della data in cui la fusione sarà effettiva, al fine di dare agli azionisti la possibilità di chiedere il rimborso gratuito delle rispettive azioni, prima che l'operazione di fusione divenga effettiva.

In circostanze analoghe a quelle qui descritte, una categoria di azioni può essere fusa con un'altra categoria di azioni di un'altra SICAV lussemburghese regolata dalla parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento

collettivo.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì proporre lo scioglimento di una categoria di azioni all'Assemblea Generale degli azionisti di quella categoria. L'Assemblea delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e la decisione di sciogliere la categoria di azioni sarà adottata dalla maggioranza delle azioni della categoria di azioni interessata rappresentate in Assemblea.

Qualora il totale delle attività nette di un comparto divenga inferiore all'equivalente di EUR 5.000.000, il Consiglio di Amministrazione può decidere in qualsiasi momento di procedere alla liquidazione del comparto interessato, ove esso ritenga che un tale provvedimento sia nell'interesse degli azionisti.

In caso di scioglimento di un comparto o della SICAV, la liquidazione verrà effettuata in conformità alle disposizioni della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo, che precisa le procedure da seguire per consentire agli azionisti di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione e che, in tale contesto, prevede il deposito presso la *Caisse de Consignation* di Lussemburgo degli importi che non è stato possibile distribuire agli azionisti entro la chiusura della liquidazione. Gli importi così depositati e non riscossi entro 6 mesi dalla chiusura della procedura di liquidazione del comparto sono soggetti a prescrizione in conformità alle disposizioni della legge lussemburghese. Il ricavato netto della liquidazione di ciascun comparto verrà distribuito ai detentori delle azioni della categoria interessata proporzionalmente al numero di azioni da essi detenute nella categoria.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare l'emissione di azioni nominative o al portatore. Qualora vengano emesse azioni al portatore, saranno rilasciati dei certificati nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Qualora un detentore di azioni al portatore richieda la sostituzione dei propri certificati con certificati in forma differente, il costo di tale sostituzione potrà essergli addebitato. Per

le azioni nominative, nel caso in cui un azionista non chieda espressamente l'emissione di certificati, costui riceverà una conferma della sua partecipazione, se un azionista nominativo desidera che più di un certificato sia emesso per le sue azioni, il costo dei certificati aggiuntivi potrà essere a carico dell'azionista. I certificati saranno sottoscritti da due amministratori. Entrambe le firme possono essere autografe, stampate oppure apposte a mezzo timbro. Tuttavia, una delle due firme può essere apposta da una persona delegata a tale fine dal Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso, la firma deve essere autografa. La SICAV può emettere certificati azionari provvisori nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni possono essere emesse solo previa accettazione della sottoscrizione e previa riscossione del prezzo di acquisto di cui all'articolo 24 in appresso. I certificati definitivi rappresentativi delle azioni, ovvero la conferma della propria partecipazione azionaria, devono essere tempestivamente inviati al sottoscrittore.

Il pagamento dei dividendi agli azionisti viene effettuato, per le azioni nominative, presso l'indirizzo riportato nel Registro degli azionisti e, per le azioni al portatore, dietro presentazione della relativa cedola agli agenti incaricati a tal fine dalla SICAV.

Tutte le azioni nominative emesse dalla SICAV vengono iscritte nel Registro degli azionisti custodito dalla SICAV o da una o più persone all'uopo designate dalla SICAV; nel Registro vengono riportati il nome di ciascun titolare di azioni nominative, la sua residenza o il domicilio eletto, il numero delle azioni nominative possedute dal medesimo, nonché l'importo versato per ciascuna delle azioni. Ogni trasferimento di azioni, salvo che non si tratti di azioni al portatore, viene iscritto nel Registro degli azionisti e sottoscritto da uno o più procuratori nominati a tal fine o da uno o più soggetti autorizzati dalla SICAV.

Il trasferimento di azioni al portatore viene effettuato tramite la consegna dei relativi certificati azionari.

Il trasferimento di azioni nominative viene effettuato (a) ove siano stati emessi certificati azionari, dietro consegna alla SICAV dei certificati rappresentativi delle azioni, unitamente agli altri documenti di trasferimento richiesti dalla SICAV e, (b) ove non siano stati emessi certificati azionari, mediante dichiarazione scritta di trasferimento, da iscriversi nel Registro degli azionisti, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario, ovvero dai rispettivi

rappresentanti muniti di idonei poteri.

I titolari di azioni nominative devono fornire alla SICAV un indirizzo al quale possano essere inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni da parte della SICAV. Tale indirizzo sarà inoltre iscritto nel Registro degli azionisti.

Nel caso in cui l'azionista nominativo non fornisca alcun indirizzo alla SICAV, potrà esserne fatta menzione nel Registro degli azionisti e il domicilio dell'azionista s'intenderà essere presso la sede legale della SICAV o presso altro indirizzo determinato dalla SICAV sino alla comunicazione di un diverso indirizzo da parte dell'azionista. L'azionista ha la facoltà di variare, in qualsiasi momento, l'indirizzo riportato nel Registro degli azionisti per mezzo di una comunicazione scritta inviata alla SICAV presso la sua sede legale, ovvero a ogni altro indirizzo indicato di volta in volta dalla SICAV.

Qualora il pagamento effettuato da un sottoscrittore comporti l'emissione di frazioni di azioni, tale frazione verrà iscritta nel Registro degli azionisti. Essa non conferirà alcun diritto di voto, ma darà al detentore il diritto di partecipare alla relativa frazione di dividendo, nel rispetto delle condizioni determinate dalla SICAV. Per quanto riguarda le azioni al portatore, verranno emessi solamente certificati attestanti un numero di azioni intere. Per tutte le altre azioni al portatore, per cui non possono essere emessi certificati a causa della loro denominazione, come pure per le frazioni di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta deliberare di convertire tali azioni in azioni nominative, ovvero di rimborsare all'azionista il relativo controvalore.

Articolo 7

Qualora un azionista sia in grado di provare alla SICAV che il proprio certificato azionario sia stato smarrito o distrutto, su richiesta dell'azionista medesimo potrà essere emesso un duplicato alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla SICAV, ivi compresa la presentazione di una garanzia assicurativa, senza esclusione di altre forme di garanzia che la SICAV potrà determinare. All'atto dell'emissione del nuovo certificato azionario, sul quale sarà indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originale non avrà più alcun valore.

I certificati azionari deteriorati potranno essere sostituiti dietro ordine della SICAV. Tali certificati deteriorati dovranno essere consegnati alla SICAV e verranno immediatamente annullati.

A propria discrezione, la SICAV può addebitare all'azionista i costi di emissione del duplicato o del nuovo certificato azionario, nonché tutte le spese, munite di giustificativo, sostenute dalla SICAV in relazione all'emissione e all'annotazione nel Registro, ovvero all'annullamento del precedente certificato.

Articolo 8

La SICAV può limitare, nonché ostacolare la proprietà delle proprie azioni da parte di qualsivoglia persona, fisica o giuridica.

In particolare, la SICAV ha la facoltà di vietare la proprietà delle proprie azioni a tutti i “soggetti degli Stati Uniti d'America”, come definiti di seguito, e a tale scopo la SICAV ha la facoltà di:

- a) rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione di trasferimenti di azioni, qualora essa ritenga che tale emissione o trasferimento attribuisca o possa attribuire la proprietà delle azioni a un soggetto degli Stati Uniti d'America;
- b) richiedere a qualsiasi persona il cui nome sia iscritto nel Registro degli azionisti, o a qualsiasi altra persona che abbia richiesto la registrazione del trasferimento di azioni, di fornire tutte le informazioni e le certificazioni, accompagnate eventualmente da una dichiarazione giurata, ritenute necessarie allo scopo di accertare se, in quale misura e in quali circostanze la titolarità effettiva delle relative azioni spetti o possa spettare a soggetti degli Stati Uniti d'America; e
- c) procedere al riscatto forzoso di tutte o parte delle azioni, qualora ritenga che un soggetto degli Stati Uniti d'America, singolarmente o congiuntamente ad altre persone, sia effettivamente il possessore di azioni della SICAV, ovvero abbia presentato certificati e garanzie fasulli o abbia omesso di presentare i certificati e le garanzie stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il riscatto avverrà secondo la seguente procedura:
 - 1) La SICAV invierà all'azionista che risulti dal Registro degli azionisti quale titolare delle azioni, una comunicazione (di seguito denominata "avviso di riscatto") contenente l'indicazione delle azioni da riscattare, il prezzo di riscatto e il luogo ove il relativo prezzo sarà pagabile. L'avviso di riscatto può essere inoltrato all'azionista a mezzo raccomandata inviata al suo ultimo indirizzo noto o a quello riportato nel Registro degli azionisti. L'azionista sarà tenuto a consegnare immediatamente i certificati corrispondenti alle azioni specificate nell'avviso di riscatto. Immediatamente dopo la chiusura degli uffici alla data indicata nell'avviso di riscatto, l'azionista destinatario dell'avviso cesserà di essere proprietario delle azioni specificate in tale avviso e il suo nome verrà cancellato dal Registro degli azionisti.
 - 2) Il prezzo al quale le azioni indicate nell'avviso di riscatto verranno rimborsate (il "prezzo di riscatto") sarà equivalente al valore netto delle azioni della SICAV determinato ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto.
 - 3) Il pagamento sarà effettuato al possessore delle relative azioni nella valuta della corrispondente categoria, ad eccezione dei periodi di restrizioni valutarie. Il prezzo di riscatto sarà depositato presso una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso di riscatto) che provvederà a inviarlo all'azionista dietro consegna dei certificati azionari indicati nell'avviso. Dal momento del pagamento di detto prezzo alle condizioni sopra riportate, chiunque abbia un

diritto sulle azioni oggetto dell'avviso di riscatto non potrà più farlo valere, né potrà esercitare alcuna azione avversa alla SICAV o ai suoi beni, fatto salvo il diritto dell'azionista che risulti essere proprietario delle azioni a ricevere dalla banca il prezzo (senza interessi) ivi depositato, dietro effettiva consegna dei certificati azionari.

- 4) l'esercizio dei poteri conferiti alla SICAV ai sensi del presente articolo non potrà in alcun caso essere contestato, né invalidato a motivo dell'insufficienza della prova della proprietà delle azioni in capo a chiunque, ovvero della circostanza che la proprietà effettiva delle azioni sia da attribuire a soggetti diversi da quelli risultanti alla SICAV al momento dell'invio dell'avviso di riscatto, alla sola condizione che la SICAV abbia esercitato i propri poteri in buona fede; e
- d) non riconoscere, nel corso di qualsiasi Assemblea degli azionisti, il diritto di voto a soggetti degli Stati Uniti d'America.

Nel presente Statuto, il termine "soggetto degli Stati Uniti d'America" indica i soggetti, cittadini o residenti degli Stati Uniti d'America di territori o possedimenti sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America, nonché le persone normalmente ivi residenti; il termine comprende anche la successione di qualsiasi persona, ovvero società e associazioni ivi stabilite e operanti.

Articolo 9

L'Assemblea degli azionisti della SICAV regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti della SICAV. L'Assemblea dispone dei più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare tutti gli atti relativi alla conduzione della SICAV.

Articolo 10

In conformità alla legge lussemburghese, l'Assemblea Generale annuale degli azionisti si terrà il giorno venti aprile alle ore 10.00 presso la sede legale della SICAV oppure in altro luogo in Lussemburgo, specificato nell'avviso di convocazione. Qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, l'Assemblea si terrà il primo giorno lavorativo per le banche successivo a tale data.

Articolo 11

Salvo diversamente previsto nel presente Statuto, il quorum e i termini di convocazione di legge disciplinano la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee degli azionisti della SICAV.

Indipendentemente dal valore netto per azione delle azioni di ciascuna categoria, ogni azione di qualsiasi categoria dà diritto a un solo voto. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega ad altra persona, conferita per iscritto, a mezzo telegramma, telex o

fax.

Salvo diverse disposizioni di legge, l'Assemblea Generale degli azionisti delibera a maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di stabilire ulteriori condizioni che debbano venire soddisfatte dagli azionisti per poter partecipare all'Assemblea Generale.

Articolo 12

Gli azionisti sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e inviato a ciascun azionista per lettera, all'indirizzo riportato nel Registro degli azionisti, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

Qualora siano state emesse azioni al portatore, tale avviso di convocazione sarà inoltre pubblicato sul *Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations de Luxembourg*, nonché su un quotidiano del Lussemburgo e in qualsiasi altro quotidiano stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

L'amministrazione della SICAV è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre membri, anche non azionisti.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Generale annuale e rimangono in carica sino alla successiva Assemblea annuale e alla nomina dei rispettivi successori; tuttavia, con deliberazione degli azionisti, i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal loro incarico, con o senza giusta causa, e/o sostituiti in qualsiasi momento.

Qualora una carica di amministratore divenga vacante in seguito a decesso, dimissioni, revoca o altro motivo, gli amministratori restanti possono riunirsi ed eleggere a maggioranza un amministratore che svolga temporaneamente le funzioni relative a tale carica vacante, sino all'Assemblea degli azionisti immediatamente successiva.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra i suoi membri un Presidente e può nominare al suo interno uno o più vicepresidenti. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì designare un segretario, anche non amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli azionisti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere convocate dal Presidente ovvero da due amministratori e si tengono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Tutte le Assemblee Generali degli azionisti e le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza, da un altro amministratore, nominato a maggioranza dagli azionisti o dal Consiglio di Amministrazione e, per un'Assemblea Generale, da qualsiasi altra persona che

assuma la presidenza delle predette assemblee e riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, se necessario, nominare direttori e procuratori della SICAV, ivi compresi un direttore generale, un amministratore delegato, uno o più segretari, eventualmente dei direttori generali aggiunti e vicesegretari, nonché altri direttori e procuratori con i poteri ritenuti necessari per la conduzione e gestione della SICAV. Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, revocare tali nomine. I direttori e procuratori così nominati possono anche non essere amministratori o azionisti della SICAV. Salvo diversamente stabilito nello statuto, direttori e procuratori avranno i poteri e le funzioni assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso scritto di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà inviato a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la relativa riunione, salvo i casi di urgenza, della cui natura viene fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione potrà rinunciare all'invio dell'avviso di convocazione mediante consenso scritto per lettera, cablogramma, telegramma, telex o fax. Per riunioni tenute in orari e luoghi precedentemente stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'avviso di convocazione non è necessario.

Ogni amministratore può farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione da altro amministratore mediante delega scritta conferita per lettera, cablogramma, telegramma, telex o fax.

Gli amministratori possono agire solo nell'ambito delle riunioni di consiglio regolarmente convocate. Gli amministratori non possono vincolare la SICAV con firma disgiunta, salvo specifica autorizzazione rilasciata mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni e degli atti del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori, di persona o per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti alla riunione di persona o per delega. Nel caso in cui, in una riunione del consiglio, i voti favorevoli e contrari a una deliberazione siano in egual numero, il voto del Presidente sarà decisivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria della SICAV, nonché al compimento delle operazioni per il perseguimento dell'oggetto sociale e della strategia aziendale ad amministratori o procuratori della SICAV.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte anche sotto forma di dichiarazioni scritte firmate da tutti gli amministratori.

Articolo 15

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente ovvero dall'amministratore che ha presieduto la riunione in assenza del Presidente.

Copie o estratti di tali verbali, da prodursi eventualmente in giudizio o in altra sede, sono

sottoscritti dal Presidente o dal segretario ovvero da due amministratori.

Articolo 16

In base al principio della ripartizione del rischio, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di stabilire (i) la politica d'investimento di ciascun Comparto, (ii) le tecniche di copertura dei rischi da adottare per una classe specifica di azioni, nell'ambito di un Comparto, e (iii) i criteri di gestione e amministrazione degli affari della SICAV, fatti salvi i limiti di investimento adottati dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

In conformità alle disposizioni della legge del 2002, in particolare per quanto concerne il tipo di mercati su cui possono essere acquisite le disponibilità o lo Statuto dell'emittente o della controparte, ciascun Comparto ha la facoltà di investire:

- (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;
- (ii) in azioni di Organismi d'Investimento Collettivo (OIC);
- (iii) in depositi presso istituti di credito, rimborsabili su richiesta o ritirabili e aventi scadenza inferiore o uguale a 12 mesi;
- (iv) in strumenti finanziari derivati.

La politica d'investimento della SICAV può avere come obiettivo la riproduzione della composizione di un indice azionario od obbligazionario specificamente riconosciuto dall'autorità di vigilanza lussemburghese.

In particolare, la SICAV avrà la facoltà di acquisire i valori summenzionati su tutti i mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico, o sulle Borse Valori ubicate in uno Stato membro dell'Unione europea (UE), in Europa, America, Africa, Asia, Australia od Oceania.

La SICAV potrà altresì investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché le condizioni di emissione prevedano la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione ufficiale presso una delle Borse Valori o in uno dei mercati regolamentati sopra specificati, e a condizione che tale ammissione venga concessa al più tardi entro un anno dall'emissione di tali valori e strumenti.

La SICAV, nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, è autorizzata a investire fino al 100% del patrimonio netto attribuibile ai singoli Comparti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o relativi

enti pubblici territoriali, da un altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") ovvero da un organismo internazionale a carattere pubblico cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE, fermo restando che, qualora usufruisse delle opportunità previste dalla presente disposizione, la SICAV è tenuta a detenere, per conto del Comparto interessato, valori appartenenti ad almeno sei emissioni diverse, purché il valore di ciascuna emissione non superi il 30% dell'importo totale degli attivi netti attribuibili a tale Comparto.

La SICAV è autorizzata a fare ricorso alle tecniche e agli strumenti che hanno per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario al fine di una gestione di portafoglio efficace e di copertura.

Articolo 17

Nessun contratto o altra transazione in essere tra la SICAV e altre società o enti potrà essere pregiudicato o invalidato per il fatto che uno o più amministratori, direttori o procuratori della SICAV abbiano un interesse in tali società o enti, ovvero ne siano amministratori, soci, direttori, procuratori o dipendenti. Qualsiasi amministratore, direttore o procuratore della SICAV che sia anche amministratore, direttore, procuratore o dipendente di qualsiasi società o ente con cui la SICAV stipuli accordi o sia comunque in rapporti d'affari, non potrà, a motivo di tale interesse, essere privato del diritto di deliberare, votare e agire in relazione a questioni attinenti a tali contratti o rapporti d'affari.

Ogni amministratore, direttore o procuratore della SICAV che abbia un interesse personale in una qualsiasi transazione della SICAV è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal deliberare e votare su tale transazione; quest'ultima, unitamente all'interesse personale dell'amministratore, direttore o procuratore, verrà inoltre riferita all'Assemblea degli azionisti immediatamente successiva. L'espressione "interesse personale", così come sopra utilizzata, non comprende rapporti o interessi relativi a questioni, cariche, o transazioni di qualsivoglia natura inerenti a Pictet & Cie (Europe) S.A., sue consociate o collegate, ovvero ogni altra società ed ente di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

La SICAV ha la facoltà di rimborsare ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai propri direttori o procuratori, loro eredi, esecutori testamentari e gestori, le spese da essi ragionevolmente sostenute in relazione ad azioni o procedimenti legali di cui siano stati parte in

ragione della loro carica di amministratori, direttori o procuratori della SICAV ovvero per essere stati, su richiesta della SICAV, amministratori, direttori o procuratori di qualunque altra società di cui la SICAV sia azionista o creditrice e dalla quale non siano stati indennizzati, ad eccezione delle cause o procedimenti ove essi siano definitivamente condannati per colpa grave o *mala gestio*.

Articolo 19

La SICAV è vincolata dalla firma congiunta di due amministratori, dalla firma disgiunta di un direttore o procuratore debitamente autorizzato a tale fine, ovvero dalla firma di qualunque altra persona alla quale siano stati delegati in via eccezionale taluni poteri dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

La gestione della SICAV e la sua situazione finanziaria, compresa in particolare la tenuta della contabilità, sono soggette alla vigilanza di uno o più revisori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla legge lussemburghese in materia di onorabilità ed esperienza professionale, e che devono esercitare le funzioni prescritte dalla legge del 20 dicembre 2002. I revisori sono nominati dagli azionisti in Assemblea Generale annuale e rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Generale annuale e alla nomina dei loro successori. I revisori in carica possono essere revocati in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, dall'Assemblea Generale degli azionisti.

Articolo 21

Come meglio specificato qui di seguito, la SICAV ha la facoltà di riscattare in qualsiasi momento le proprie azioni nel rispetto delle sole restrizioni imposte dalla legge.

Gli azionisti possono richiedere alla SICAV il rimborso, in toto o in parte, delle loro azioni.

Il prezzo di riscatto viene corrisposto entro e non oltre i 7 giorni lavorativi successivi alla data di determinazione del valore netto, e sarà equivalente al valore netto delle azioni determinato in conformità all'articolo 23 del presente Statuto, diminuito di un'eventuale commissione di riscatto determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di un importo ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione per coprire le tasse, i costi e le spese (ivi compresi, le imposte di bollo e altre imposte, le tasse governative, le spese bancarie e di intermediazione, le spese di trasferimento, di registrazione e altre spese fiscali) ("spese di transazione") che sarebbero pagabili ove l'intero patrimonio della SICAV considerato per la

determinazione delle attività dovesse venire liquidato e tenuto conto di tutti i fattori che, secondo il prudente apprezzamento di buona fede del Consiglio di Amministrazione, debbano venire presi in considerazione. Il prezzo di riscatto così calcolato potrà venire arrotondato per difetto all'unità intera più prossima della valuta in cui la categoria delle relative azioni è denominata; in tal caso, siffatto arrotondamento potrà venire trattenuto dalla SICAV. L'azionista deve inoltrare una richiesta scritta di rimborso presso la sede legale della SICAV in Lussemburgo o presso altra persona giuridica nominata dalla SICAV quale proprio rappresentante per il rimborso delle azioni, unitamente ai certificati relativi a tali azioni in debita forma, nonché a idonea evidenza dell'eventuale trasferimento.

Qualsiasi richiesta di rimborso sarà considerata irrevocabile, ad eccezione dei casi di sospensione dei rimborsi di cui all'articolo 22 del presente Statuto. In assenza di revoca della relativa richiesta, il rimborso ha luogo nella prima data di valutazione successiva al termine del periodo di sospensione.

Con riserva del consenso esplicito degli azionisti interessati, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere al rimborso in natura delle azioni della SICAV. Tale rimborso in natura sarà oggetto di una relazione redatta dalla società di revisione della SICAV e indicherà la quantità, la denominazione e la modalità di valutazione dei titoli interessati. Le relative spese saranno a carico del/degli azionista/i interessato/i.

Le azioni del capitale sociale riscattate dalla SICAV vengono annullate.

Ogni azionista può richiedere la conversione, in tutto o in parte, delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria a un prezzo corrispondente ai valori netti delle azioni delle relative categorie, incrementato delle spese di transazione e arrotondato per eccesso o difetto all'unità monetaria più prossima in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione; fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di imporre limitazioni riguardo, tra l'altro, la periodicità delle conversioni, e può subordinare la conversione al pagamento delle spese determinate tenuto in considerazione l'interesse degli azionisti e della SICAV.

Articolo 22

Al fine di determinare il prezzo di emissione, rimborso e conversione, il valore netto delle azioni della SICAV viene determinato periodicamente dalla SICAV con riferimento alle azioni di ciascuna categoria di azioni, e in ogni caso non meno di due volte al mese, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (nel presente Statuto il giorno della

determinazione del valore netto è denominato "data di valutazione"), fermo restando che qualora tale data di valutazione fosse un giorno considerato festivo per le banche di Lussemburgo, tale data di valutazione sarà posticipata al giorno lavorativo successivo. Se non diversamente specificato nel prospetto della SICAV, è inoltre opportuno notare che non vi sarà alcun calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni di una determinata categoria il giorno il cui i prezzi di almeno il 25% delle attività relative a tale categoria siano indisponibili a causa della chiusura dei mercati d'investimento.

La SICAV ha la facoltà di sospendere la determinazione del valore netto delle azioni di qualunque categoria di azioni, l'emissione e il riscatto di tali azioni e la conversione da e in azioni di tale categoria:

- a) durante i periodi di chiusura di Borse Valori o mercati sui quali sia quotata o negoziata una parte significativa degli investimenti della SICAV relativa a una categoria di azioni siano chiusi in periodi diversi dai giorni festivi stabiliti, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi limitate o sospese;
- b) allorché l'esistenza di una situazione di emergenza impedisca alla SICAV di disporre del patrimonio di una classe di azioni o di effettuare la valutazione;
- c) allorché si verifichi un'interruzione nei sistemi di comunicazione solitamente utilizzati per determinare il prezzo o il valore degli investimenti relativi a una categoria di beni, o alle quotazioni di borsa delle attività relative a una categoria di azioni;
- d) durante i periodi in cui la SICAV non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari per effettuare rimborsi di azioni di una determinata categoria, o in cui il trasferimento di fondi utilizzati per la liquidazione o l'acquisto di attività, o di importi dovuti per il rimborso di azioni non possano, a parere del Consiglio di Amministrazione, venire effettuati ai normali tassi di cambio;
- e) in seguito al verificarsi di un evento che determini la liquidazione di una qualsiasi categoria di azioni o di tutta la SICAV.

Ogni caso di sospensione di cui sopra sarà reso pubblico, se del caso, dalla SICAV, e sarà notificato agli azionisti che richiedano alla SICAV il rimborso delle proprie azioni contestualmente alla presentazione della relativa richiesta scritta definitiva, in conformità alle disposizioni del precedente articolo 21.

Ogni caso di sospensione di cui sopra relativo a qualsiasi categoria di azioni non avrà

effetto sul calcolo del valore netto, l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni appartenenti ad altre categorie di azioni.

Articolo 23

Il valore netto per azione di ciascuna categoria di azioni della SICAV viene espresso mediante un valore per azione denominato nella valuta della relativa categoria di azioni. Siffatto valore viene determinato, in una qualsiasi data di valutazione, dividendo il patrimonio netto della SICAV corrispondente a ogni categoria di azioni, costituito dalle attività della SICAV relative a tale categoria di azioni, meno le passività riferibili alla medesima categoria al momento della chiusura degli uffici in tale data, per il numero totale di azioni emesse per tale categoria di azioni, e arrotondando per eccesso o difetto l'importo così ottenuto all'unità monetaria più prossima. La valutazione viene effettuata come segue:

A. Gli attivi della SICAV si intendono comprensivi di:

- a) cassa e disponibilità in deposito, ivi compresi gli interessi attivi maturati;
- b) tutte le cambiali e gli effetti pagabili a vista e i crediti (ivi compresi i ricavi della vendita di titoli non ancora riscossi);
- c) tutti i titoli, le azioni, le obbligazioni, i diritti di opzione o di sottoscrizione e tutti gli altri investimenti e strumenti finanziari appartenenti alla SICAV;
- d) tutti i dividendi, nonché le distribuzioni, azionari e monetari, dovuti alla SICAV (tuttavia, la SICAV può procedere a rettifiche di valore onde tener conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovute a prassi di contrattazione di ex-dividendi, ex-diritti e analoghe);
- e) tutti gli interessi attivi maturati su titoli posseduti dalla SICAV, salvo il caso in cui i predetti interessi siano compresi nel valore capitale di tali titoli;
- f) le spese di costituzione della SICAV relativamente alla quota non ancora ammortizzata;
- g) tutte le altre attività di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi i risconti attivi.

Il valore delle attività di cui sopra sarà determinato nel seguente modo:

(1) Il valore delle disponibilità in cassa e in deposito, delle cambiali, degli effetti pagabili a vista e dei crediti, nonché dei risconti attivi, dei dividendi e degli interessi dichiarati o maturati ma non riscossi costituirà il valore nominale di tali attività, salvo ove si ritenga probabile che tale valore non possa essere riscosso; in tal caso, il valore sarà determinato detraendo l'importo che la SICAV ritenga adeguato a riflettere il valore effettivo di tali attività.

(2) Gli strumenti finanziari saranno valutati alla quotazione più rappresentativa dei mercati e/o delle operazioni concluse su tali mercati dai gestori o da altri attori del mercato. Potrà trattarsi dell'ultima quotazione conosciuta o della quotazione dei mercati in qualsiasi altro orario ritenuta più rappresentativa dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri di liquidità e delle operazioni concluse sui mercati in questione. In assenza di corsi, i valori sono valutati in base al probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e in buona fede.

(3) I flussi riscossi e versati dalla SICAV in virtù dei contratti di *swap* sono attualizzati alla data di valorizzazione al tasso senza cedola *swap* corrispondente alla maturità di tali flussi. Il valore degli *swap* corrisponde pertanto alla differenza fra i due importi attualizzati.

(4) Le quote/azioni di organismi d'investimento collettivo di tipo aperto saranno valutate sulla base dell'ultimo valore netto d'inventario conosciuto oppure, nel caso in cui il prezzo determinato non fosse rappresentativo del valore reale di tali titoli, il prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in modo equo e imparziale. Le quote/azioni di Organismi d'Investimento Collettivo (OIC) di tipo chiuso saranno valutate sulla base dell'ultimo valore di mercato disponibile.

(5) Gli strumenti del mercato monetario non quotati o negoziati su un mercato regolamentato, una Borsa Valori di un altro Stato o qualsiasi altro mercato regolamentato e la cui scadenza residua non superi dodici mesi saranno valutati al loro valore nominale maggiorato degli eventuali interessi maturati; il valore complessivo sarà ammortizzato secondo il metodo dell'ammortamento lineare.

(6) I contratti a termine e i contratti di opzione che non siano negoziati su un mercato regolamentato o su una Borsa Valori di un altro Stato o su qualsiasi altro mercato regolamentato saranno valutati al rispettivo valore di liquidazione, determinato in conformità alle regole fissate in buona fede dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri uniformi per ciascun tipo di contratto. Il valore dei contratti a termine e dei contratti di opzione negoziati su un mercato regolamentato, una borsa di un altro Stato o qualsiasi altro mercato regolamentato si baserà sulle quotazioni di chiusura o di liquidazione (*settlement*) pubblicate dal mercato regolamentato, dalla Borsa Valori di un altro Stato o da qualsiasi altro mercato regolamentato che costituisca il mercato principale di negoziazione di tali

contratti. Qualora non sia stato possibile liquidare un contratto a termine o un contratto di opzione alla data di valutazione degli attivi netti interessati, i criteri di determinazione del valore di liquidazione di tale contratto a termine o contratto di opzione verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo equo e ragionevole.

(7) I flussi versati dalla SICAV in virtù dei contratti di *Total Return Swap* sono attualizzati alla data di valorizzazione al tasso delle cedole *swap* corrispondenti alla maturità di tali flussi. Il flusso ricevuto dall'acquirente della protezione, corrispondente a un insieme di opzioni, viene anch'esso attualizzato ed è in funzione di diversi parametri, tra cui, in particolare, il prezzo, la volatilità e le probabilità di insolvenza dell'attività sottostante. Il valore dei contratti di *Total Return Swap* corrisponde pertanto alla differenza tra i due flussi attualizzati sopra descritti.

8) Qualora i valori mobiliari detenuti in portafoglio alla data di valutazione non siano ammessi alla quotazione o negoziati presso una Borsa Valori o un altro mercato regolamentato, ovvero se il prezzo determinato in conformità al precedente sotto-paragrafo 2) per gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione o negoziati presso una Borsa Valori o un altro mercato regolamentato non fosse rappresentativo del loro valore equo, il valore di tali strumenti finanziari verrà determinato sulla base del loro probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad adottare, per le attività della SICAV, altri principi di valutazione adeguati, qualora il verificarsi di circostanze eccezionali renda impossibile o inadeguata la determinazione dei valori secondo i criteri sopra esposti.

Nel caso in cui vengano presentate richieste di sottoscrizione o di rimborso di significativa entità, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di calcolare il valore delle azioni in base alle quotazioni della seduta di borsa o di mercato durante la quale esso abbia potuto procedere alle necessarie operazioni di acquisto o vendita di valori per conto della SICAV. In questo caso, sarà applicato un unico metodo di calcolo a tutte le richieste di sottoscrizione o rimborso presentate nello stesso momento.

B. Le passività della SICAV si intendono comprensive di:

- a) tutti i prestiti ricevuti, gli effetti e gli altri crediti esigibili;
- b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese le remunerazioni

per consulenza patrimoniale, deposito, nonché quelle dovute agli agenti e procuratori della SICAV),

- c) tutte le passività note, maturate e non, ivi incluse le obbligazioni contrattuali di pagamento di somme di denaro o in natura già scadute, compreso l'importo dei dividendi deliberati dalla SICAV ma non pagati, allorché la data di valutazione coincida con la data di determinazione degli aventi diritto presenti e futuri; spese legate alla promozione commerciale della SICAV;
- d) un adeguato accantonamento per future tasse e imposte sulla base del capitale e del reddito sino alla data di valutazione, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, nonché altre riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) tutte le altre passività della SICAV di qualsivoglia tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate da azioni della SICAV . Nella determinazione dell'ammontare di tali passività la SICAV deve considerare tutte le spese pagabili dalla SICAV, comprese le spese di costituzione, le remunerazioni e spese dovute a propri consulenti per gli investimenti o gestori di portafoglio, le remunerazioni e le spese pagabili ai contabili, al depositario, alle banche corrispondenti, agli agenti di pagamento e ai rappresentanti permanenti presso i luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente impiegato dalla SICAV, le spese legali e di revisione, le spese di promozione della SICAV, di stampa, ivi compresi i costi di pubblicazione, preparazione e stampa dei prospetti informativi, dei memoranda esplicativi o dei moduli di registrazione, dei bilanci annuali e semestrali, le spese di registrazione per quote di ammissione alla quotazione in borsa, le tasse e imposte governative, nonché tutte le altre spese operative, ivi compresi il costo di acquisto e vendita di attività, gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. Per determinare l'ammontare di tali passività, la SICAV ha la facoltà di calcolare anticipatamente le spese amministrative e generali di natura corrente o periodica sulla base di un ammontare stimato per anno, o per un periodo diverso, ripartendone proporzionalmente l'importo nel corso del periodo di riferimento.

C. Commissione di diluizione e applicazione del principio del *Full Swinging* e del *Semi Swinging*.

In determinate circostanze, quali per esempio ingenti volumi di mercato, le spese d'investimento e/o disinvestimento possono esercitare un effetto contrario sugli interessi degli azionisti della SICAV. Al fine di premunirsi contro tale effetto, denominato "diluizione", il Consiglio di Amministrazione della SICAV potrà procedere al calcolo di una "commissione di diluizione" per l'emissione, il rimborso e/o la conversione di azioni. Quando sarà effettivamente

calcolata, tale commissione di diluizione sarà accreditata alla categoria di azioni interessata e diverrà parte integrante della stessa.

Per alcune categorie di azioni, nell'interesse degli azionisti e nella misura in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, considerando le condizioni di mercato e/o il livello delle sottoscrizioni e dei rimborsi di una determinata categoria di azioni da valutarsi in relazione alla dimensione di detta categoria di azioni, il valore netto d'inventario di tale categoria potrà essere (i) calcolato in base ai prezzi d'offerta o di riscatto dei titoli in portafoglio e/o rettificato considerando le commissioni di vendita e le spese di negoziazione sostenute oppure (ii) rettificato considerando l'effetto prodotto dal differenziale tra il corso di negoziazione e valutazione degli investimenti o disinvestimenti e/o le commissioni di vendita e/o le spese di negoziazione sostenute.

Si precisa tuttavia che tali provvedimenti non potranno cumularsi con l'applicazione della commissione di diluizione.

D. Per ogni categoria di azioni verrà stabilito un patrimonio di attività nel modo seguente:

- a) nei libri contabili della SICAV i proventi dell'emissione di azioni di ogni categoria di azioni saranno attribuiti al patrimonio di beni istituito per tale categoria di azioni; inoltre le attività, le passività, il reddito e le spese relativi a tale categoria di azioni saranno attribuiti a quel patrimonio in conformità alle disposizioni del presente articolo;
- b) qualora un'attività derivi da un'altra attività, nei libri sociali della SICAV, l'attività derivata verrà attribuita allo stesso patrimonio di attività dai cui beni essa deriva e, ad ogni rivalutazione di un bene, l'aumento o il decremento di valore verrà attribuito al patrimonio di appartenenza;
- c) ove la SICAV incorra in una passività relativa a un'attività di un determinato patrimonio o a un'operazione afferente a un'attività di un determinato patrimonio, tale passività verrà attribuita al patrimonio in questione;
- d) qualora un'attività o una passività della SICAV non possa essere attribuita a una massa patrimoniale specifica, detta attività o passività verrà ripartita fra tutte le masse patrimoniali in egual misura e, ove ciò sia giustificato dall'importo, sarà attribuita a tutte le masse patrimoniali in proporzione ai valori netti delle diverse categorie di azioni;
- e) alla data di determinazione degli aventi diritto ai dividendi dichiarati per una determinata categoria di azioni, al valore netto di tale categoria di azioni viene detratto un importo corrispondente a tali dividendi;

- f) qualora vengano create due o più sotto-categorie di azioni all'interno di una qualsiasi categoria in conformità con l'articolo 5 del presente Statuto, le norme che regolano le attribuzioni si applicheranno *mutatis mutandis* a ciascuna categoria di azioni.

E. Ai fini del presente articolo:

- a) le azioni della SICAV da rimborsare in conformità all'articolo 21 di cui sopra vengono considerate emesse ed esistenti sino al momento immediatamente successivo alla chiusura della giornata lavorativa alla data di valutazione relativa al rimborso di tali azioni; e il prezzo di rimborso a partire da quel momento, e sino all'avvenuto pagamento, viene considerato una passività della SICAV;
- b) tutti gli investimenti, la liquidità e le altre attività della SICAV denominati in una valuta diversa da quella di denominazione del valore netto delle diverse categorie di azioni verranno valutati prendendo in considerazione i cambi vigenti il giorno e l'ora della determinazione del valore netto delle azioni, e
- c) ove possibile, a ogni acquisto o vendita di valori mobiliari negoziati per conto della SICAV in una data di valutazione viene data esecuzione nel corso della medesima data di valutazione.

Articolo 24

Ogni volta che la SICAV offre in sottoscrizione le proprie azioni, il prezzo per azione al quale tali azioni sono offerte ed emesse corrisponde al valore netto, come definito ai sensi del presente Statuto, della relativa categoria di azioni, incrementato di un importo ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione al fine di coprire le imposte, i costi e le spese (ivi comprese le imposte di bollo e altre imposte, le tasse governative, le spese bancarie e di intermediazione, le spese di trasferimento, registrazione e altre spese e tasse) ("spese di transazione") che sarebbero dovute ove il patrimonio della SICAV considerato per la determinazione del patrimonio dovesse venire acquisito e tenuto altresì conto di tutti i fattori che, secondo il prudente apprezzamento di buona fede degli amministratori, debbano venire prese in considerazione. Il prezzo così ottenuto potrà venire arrotondato per difetto all'unità monetaria intera più prossima della valuta in cui la relativa categoria di azioni è denominata. Siffatto arrotondamento sarà trattenuto dalla SICAV in aggiunta alle commissioni che verranno specificate nei documenti di vendita. Il prezzo così ottenuto potrà venire arrotondato all'unità monetaria intera più prossima. I compensi per gli agenti che intervengono nel collocamento delle azioni sono corrisposti utilizzando tale commissione. Il prezzo così determinato è pagabile entro e non oltre i 7 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione della richiesta

di riscatto, ovvero nel più breve termine determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

A condizioni da stabilirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, il prezzo di sottoscrizione potrà essere corrisposto a mezzo conferimenti in natura, che saranno oggetto di valutazione in un'apposita relazione redatta dalla società di revisione.

Articolo 25

L'esercizio della SICAV inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Le scritture contabili della SICAV saranno espresse in Euro. Ove esistano diverse categorie di azioni, come previsto dall'articolo 5 del presente Statuto, e ove le scritture contabili relative a tali categorie siano espresse in valute diverse, esse saranno convertite in EURO e sommate fra loro ai fini della redazione del bilancio della SICAV.

Articolo 26

L'Assemblea Generale degli azionisti delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per ciascuna categoria di azioni, in merito alla destinazione del risultato annuale e alla misura in cui debbano effettuarsi le distribuzioni.

Nei limiti previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può mettere in pagamento acconti sui dividendi relativamente alle azioni appartenenti a una determinata categoria di azioni, in base al patrimonio attribuito a tale categoria di azioni.

Non si procederà ad alcun pagamento di dividendi tale da comportare la riduzione del capitale della SICAV al di sotto del limite minimo di legge.

I dividendi deliberati vengono pagati nella divisa, nella data e nel luogo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi per ciascuna categoria di azioni potranno inoltre comportare il prelevamento da un conto di compensazione che potrà essere istituito per una categoria così determinata e che, in tal caso, e in relazione alla categoria in questione, sarà accreditato a seguito dell'emissione di azioni e addebitato a seguito di un rimborso di azioni, per un importo calcolato sulla base della quota dei proventi registrati corrispondenti a tali azioni.

Articolo 27

La SICAV stipulerà un contratto di deposito e un contratto per i servizi finanziari con una banca avente i requisiti previsti dalla legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo ("la Banca Depositaria"). Tutti gli attivi della SICAV verranno custoditi dalla Banca Depositaria o per conto della stessa, la quale assumerà nei confronti della SICAV e dei suoi azionisti le responsabilità di legge applicabili. La remunerazione pagabile alla Banca Depositaria sarà determinata nel relativo contratto di deposito.

Qualora la Banca Depositaria intenda recedere dal contratto, il Consiglio di Amministrazione farà quanto necessario per designare una società che assuma le funzioni di banca depositaria e nominerà tale società in sostituzione della Banca Depositaria uscente. Gli amministratori possono revocare la Banca Depositaria unicamente dopo aver nominato un'altra Banca Depositaria che agisca in sua vece, in conformità alle presenti disposizioni.

Articolo 28

In caso di scioglimento della SICAV, la liquidazione sarà affidata a uno o più liquidatori (persone fisiche o giuridiche) nominati dall'Assemblea Generale degli azionisti, che ne determinerà altresì i poteri e la remunerazione. Il ricavato netto della liquidazione del patrimonio relativo a ciascuna serie di azioni sarà distribuito dai liquidatori agli azionisti di ciascuna categoria di azioni in proporzione al numero di azioni detenute in tale categoria.

Articolo 29

Il presente Statuto può essere modificato nei tempi e nei luoghi stabiliti dall'Assemblea Generale degli azionisti, nel rispetto delle condizioni di quorum e maggioranze di voto richieste dalla legge lussemburghese.

Qualsiasi modifica dei diritti degli azionisti di una categoria di azioni rispetto a quelli di altre categorie di azioni sarà soggetta, inoltre, agli stessi requisiti di quorum e maggioranza previsti per tali categorie di azioni.

Articolo 30

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni della legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Il primo esercizio inizia il giorno di costituzione e si chiude il 31 dicembre 2008.
- 2) La prima Assemblea Generale annuale ordinaria si terrà nell'anno duemilanove.

CAPITALE INIZIALE - SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO

Il capitale iniziale è fissato a TRENTACINQUEMILA EURO (EUR 35.000) rappresentato da TRECENTOCINQUANTA (350) azioni prive di valore nominale.

I sottoscrittori hanno sottoscritto il numero di azioni sotto indicato e hanno versato in contanti gli importi riportati di seguito:

1) MICHELE BERGER, summenzionata, DIECI azioni	10
2) PICTET & CIE (EUROPE) S.A., summenzionata, TRECENTOQUARANTA azioni	<u>340</u>
TOTALE: TRECENTOCINQUANTA azioni.....	350

con la facoltà di scegliere la classe di azioni al termine del periodo di sottoscrizione iniziale.

Tutte le azioni sono state interamente liberate attraverso versamenti in contanti, in modo che la SICAV possa disporre liberamente, fin da oggi, di un importo pari a TRENTACINQUEMILA EURO (EUR 35.000), come comprovato al sottoscritto notaio.

Stima delle spese

I componenti stimano che l'importo di costi, spese, oneri o remunerazioni, di qualsivoglia tipo, in capo alla SICAV o addebitate in seguito alla sua costituzione, sarà approssimativamente pari a EURO XXX (XXX EURO).

CONSTATAZIONE

Il sottoscritto notaio constata che le condizioni previste dall'articolo 26 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali sono state soddisfatte.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Le persone summenzionate rappresentano il capitale interamente sottoscritto e, considerando di essere state regolarmente convocate, hanno immediatamente dato inizio a un'Assemblea Generale straordinaria. Previa verifica della sua regolare costituzione, l'Assemblea ha approvato all'unanimità le seguenti risoluzioni:

PRIMA RISOLUZIONE:

Le seguenti persone sono state nominate amministratori:

- a) Pierre Etienne, Direttore Aggiunto, Pictet & Cie (Europe) S.A., Lussemburgo.
- b) Pierre-Alain Eggly, Vicedirettore, Pictet & Cie (Europe) S.A., Lussemburgo.
- c) Frédéric FASEL, Direttore Aggiunto, Pictet & Cie (Europe) S.A., Lussemburgo.
- d) Michèle BERGER, Direttore, Pictet & Cie (Europe) S.A., Lussemburgo.
- e) Yves MARTIGNIER, Vicedirettore, Pictet & Cie, Ginevra.
- f) Laurent RAMSEY, CEO Pictet Funds SA.

Pierre Etienne è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Seconda risoluzione:

L'Assemblea ha nominato quale Società di revisione fino alla prossima Assemblea Generale annuale:

- Deloitte & Touche S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo.

Terza risoluzione:

La sede legale della SICAV è stabilita in L-2449 Lussemburgo, 1, boulevard Royal.

Del presente Atto

Redatto e registrato a Lussemburgo, alla data in epigrafe.

Dopo averne data lettura e interpretazione ai comparenti, del cui nome, cognome, stato e residenza il notaio è certo, essi firmano unitamente al notaio il presente Atto.